I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3939/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che modifica taluni atti comunitari relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativa alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo punto,

visto il regolamento (CEE) n. 3908/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 2658/87 gli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari recanti adozione della nomenclatura combinata sono della competenza della Commissione; che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3908/87, le modifiche di sostanza si effettuano secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio [3];

considerando che si deve procedere alla modifica di vari regolamenti del settore delle carni ovine e caprine, sia sotto l'aspetto tecnico, sia in determinati punti di sostanza, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, dato il numero ed il contenuto dei testi per i quali è necessario procedere ad un adeguamento degli stessi, occorre raggruppare in un unico regolamento modificativo l'insieme delle modifiche;

considerando che gli adattamenti previsti dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3908/87, sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [4] è sostituito dal seguente testo:

«— il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90, 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunita;».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine [5] è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

 «1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata.»

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 16.
(3) GU n. L 183 del 16. 10. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3887/87 [2], è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80. Tuttavia,

a) per i prodotti della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay,

b) per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia,

i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 19/82.»

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non sono applicabili alle importazioni di prodotti delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata.»

Articolo 4

All'articolo 4, il paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/86 [4], è sostituito dal seguente testo:

«3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati per le carcasse di ovini fresche o refrigerate. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ed all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1837/80 gli importi applicabili sono fissati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del suddetto regolamento che è previsto per le carni che figurano nell'allegato I alle sottovoci 0210 90 11 e 0210 90 19 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento citato si deve indicare nella casella di designazione delle merci della dichiarazione di esportazione se i prodotti sono disossati o meno.»

Articolo 5

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3368/87 [6], è sostituito dal seguente testo:

«1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi e quantitativi	
		Chile	Altri paesi terzi (a)
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina:		
0104 10 90 e 0104 20 90	– Animali vivi della specie ovina diversi dai riproduttori di razza pura (b) – Animali vivi della specie caprina diversi dai riproduttori di razza pura (b)	0	50
0204	Carni delle specie ovina e caprina fresche, refrigerate o congelate:		
	– fresche o refrigerate	0	100
	– congelate	1 490	200 (c)

(a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Romania, la Cecoslavacchia, l'Uruguay e la Iugoslavia.
(b) Per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.
(c) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia.

[1] GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.
[2] GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag 39.
[3] GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.
[4] GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.
[5] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 6.
[6] GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 6.

Articolo 6

All'articolo 2, il paragrafo 1 della direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati membri [1] sul patrimonio ovino e caprino, modificata da ultimo dalla direttiva 86/82/CEE [2], è sostituito dal seguente testo:

«1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per ovini gli animali di cui alla sottovoce 0104 10 della nomenclatura combinata e per i caprini gli animali di cui alla sottovoce 0104 20 della suddetta nomenclatura.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.
[2] GU. n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 30.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo del prelievo
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina:	
0104 10 90	– – Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura	0,47
0104 20 90	– – Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	0,47
	Carni delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate:	
0204 10 00	– Carcasse o mezzene di agnello, fresche o refrigerate	1,00
	– Altre carni delle specie ovina, fresche o refrigerate:	
0204 21	– – Carcasse o mezzene	1,00
0204 22	– – Altri pezzi non disossati:	
0204 22 10	– – – Busto o mezzo busto	0,70
0204 22 30	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 22 50	– – – Coscia intera o mezza coscia	1,30
0204 22 90	– – – Altri pezzi	1,30
0204 23 00	– – Pezzi disossati	1,82
0204 50	– Carni della specie caprina:	
	– – Fresche o refrigerate:	
0204 50 11	– – – Carcasse o mezzene	1,00
0204 50 13	– – – Busto o mezzo busto	0,70
0204 50 15	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 50 19	– – – Coscia intera o mezza coscia	1,30
	– – – Altre:	
0204 50 31	– – – – Altri pezzi non disossati	1,30
0204 50 39	– – – – Pezzi disossati	1,82
	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
0210 90 11	– – – – Non disossate	1,30
0210 90 19	– – – – Disossate	1,82

ALLEGATO II

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo del prelievo
	Carni delle specie ovina e caprina, congelate:	
0204 30 00	– Carcasse o mezzene di agnello, congelate	1,00
	– Altre carni delle specie ovina, congelate:	
0204 41 00	– – Carcasse o mezzene	1,00
0204 42	– – Altri pezzi non disossati:	
0204 42 10	– – – Busto o mezzo busto	0,70
0204 42 30	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 42 50	– – – Coscia intera o mezza coscia	1,30
0204 42 90	– – – Altri	1,30
0204 43 00	– – Pezzi disossati	1,82
	– – Carni della specie caprina, congelate:	
0204 50 51	– – – Carcasse o mezzene	1,00
0204 50 53	– – – Busto o mezzo busto	0,70
0204 50 55	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 50 59	– – – Coscia intera o mezza coscia	1,30
	– – – Altre:	
0204 50 71	– – – – Pezzi non disossati	1,30
0204 50 79	– – – – Pezzi disossati	1,82»